

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Credito Attivo S.p.A.

Via Venti Settembre n. 30 - 00187 - ROMA (RM)

Tel.: 0823 783125 Fax: 0823 918231

Email: info@bcabanca.it

Sito Web: www.bcabanca.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Roma n. 00095310611

Partita Iva di Gruppo 14994571009

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 543.9.0 - cod. ABI 03047

Socio unico, direzione e coordinamento: IBL Banca S.p.A.

Gruppo di appartenenza: Gruppo Bancario IBL Banca, con iscrizione all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3263

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

Capitale sociale Euro 16.800.000,00

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Il **certificato di deposito** è un contratto di deposito vincolato con il quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine pattuito. Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile.

Non sono ammessi versamenti successivi a quello iniziale effettuato all'emissione del certificato e sono esclusi, prima della scadenza del vincolo, prelevamenti parziali della somma depositata.

Il rimborso delle somme da parte della banca viene effettuato all'intestatario o a chi sia stato da questi espressamente delegato.

Normativa antiriciclaggio

L'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 **vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto del trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 2.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.**

Alla violazione della prescrizione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito la quale non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di 3.000 euro. Se l'importo che riguarda la violazione è superiore a 50.000 euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte.

Tra i **principali rischi** si segnalano:

- l'impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato bancario, dei tassi al rialzo quando il deposito è a tasso fisso;
- la possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di deposito a tasso indicizzato, in diminuzione rispetto al tasso iniziale;
- la variabilità del tasso di cambio, quando il deposito è in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen giapponesi);
- la difficoltà all'eventuale disinvestimento della somma prima della scadenza del certificato;
- l'utilizzo fraudolento del certificato al portatore da parte di terzi, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di riscossione del controvalore da parte di persona che appare legittimo titolare; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del certificato;
- il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente le disponibilità risultanti dal deposito. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia denominato Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 euro. I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia.

Rischio connesso al Bail-in:

La Direttiva 2014/59/UE dell'Unione Europea (BRRD - Bank Recovery and Resolution Directive) ha introdotto in tutti i

Paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento, limitando la possibilità di interventi pubblici da parte dello Stato e prevedendo taluni strumenti da adottare per la risoluzione di un ente in dissesto o a rischio di dissesto. Tra questi strumenti è previsto il c.d. "bail-in" che consente, al ricorrere delle condizioni per la risoluzione, la riduzione del valore di alcuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca; nonché a mantenere la fiducia del mercato. Il bail-in si applica seguendo la gerarchia di seguito indicata:

- i) azioni e altri strumenti rappresentativi di capitale;
- ii) obbligazioni subordinate;
- iii) obbligazioni non subordinate (senior) e dei depositi interbancari e delle grandi imprese;
- iv) depositi delle persone fisiche e piccole e medie imprese (per la parte eccedente l'importo di € 100.000).

Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della banca secondo le procedure ordinarie di insolvenza.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Tasso di emissione	18 MESI TASSO FISSO CED. SEM.:
	1,25%
	24 MESI TASSO FISSO CED. SEM.:
	1,5%
	36 MESI TASSO FISSO CED. SEM.:
	1,75%
	60 MESI TASSO FISSO CED. SEM.:
	2%

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

TASSI

Ritenuta fiscale	26%
Spread cedole successive	18 MESI TASSO FISSO CED. SEM.:
	1,25%
	24 MESI TASSO FISSO CED. SEM.:
	1,5%
	36 MESI TASSO FISSO CED. SEM.:
	1,75%
	60 MESI TASSO FISSO CED. SEM.:
	2%
Tasso ritardato pagamento	18 MESI TASSO FISSO CED. SEM.:
	0%
	24 MESI TASSO FISSO CED. SEM.:
	0%
	36 MESI TASSO FISSO CED. SEM.:
	0%
	60 MESI TASSO FISSO CED. SEM.:
	0%

SPESE

Penale (%) estinzione anticipata con abbattimento	100%
Spese rimborso ultima cedola	€ 0,00
Spese per accredito cedola	€ 0,00
Spese di estinzione	€ 0,00
Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico (per ogni singola comunicazione) (1)	Posta: € 2,00 Casellario postale interno: € 0,00 Casellario elettronico: € 0,00
Costo di produzione e stampa certificato	€ 10,00 per ogni certificato

(1) Per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

GIORNI

Giorni Int. Rit. Pag	18 MESI TASSO FISSO CED. SEM.:
	In giornata
	24 MESI TASSO FISSO CED. SEM.:
	In giornata
36 MESI TASSO FISSO CED. SEM.:	In giornata
	60 MESI TASSO FISSO CED. SEM.:
	In giornata

ALTRI ONERI

Imposta di bollo, tasse presenti e future	A carico del cliente
---	----------------------

ALTRE CONDIZIONI

Durata	massimo 60 mesi
Importo minimo sottoscrivibile	importo minimo pari a euro 5.000,00 con multipli di euro 500,00

Capitalizzazione interessi

Gli interessi sono corrisposti in un'unica soluzione alla scadenza del certificato o, nel caso di cedole, con la periodicità pattuita contrattualmente (esempio trimestrale, semestrale, etc.), al netto delle ritenute fiscali previste dalla legge nonché di eventuali spese ed oneri dovuti. Gli interessi sono computati a partire dalla data di emissione del certificato, con riferimento all'anno civile.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Non è consentito il recesso.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a: Ufficio Reclami di BCA Banca - Via Boncompagni, 15 - 00187 Roma (RM) ufficio.reclami@bcabanca.it oppure a ufficio.reclami@pec.bcabanca.it, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Cedola	Tagliando, da staccarsi dal certificato, all'atto del pagamento periodico, se convenuto, degli interessi.
Periodicità di capitalizzazione degli interessi	Periodicità con la quale gli interessi vengono contabilizzati, producendo ulteriori interessi.

